

---

# SINTESI MISURE PER LE PMI CONTRO I RINCARI ENERGIA

---

Aggiornato al 26.09.2022



# INDICE

Federazione

Italiana Pubblici

Esercizi



**CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS**

**RIDUZIONE ONERI DELLE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS**

**RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE**

**MISURE PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE**

\*Per rendere maggiormente fruibile la consultazione della presente informativa, non sono stati riportati i riferimenti normativi delle Leggi di conversione dei Decreti Legge citati. Il documento ha una funzione meramente riepilogativa delle principali misure, approvate a partire dal 2020, a sostegno delle imprese (diverse da quelle energivore e gasivore) per fronteggiare il tema del caro energia.

# CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Art. 1, commi 3 e ss.  
D.L. 144/2022  
(«Aiuti-ter»)

## Per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022

- **energia elettrica:** in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW** (diverse da quelle energivore), è riconosciuto un credito d'imposta **pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi sopra indicati<sup>1</sup>
- **gas naturale:** in favore delle imprese (diverse da quelle gasivore), è previsto un credito d'imposta **pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei due mesi sopra citati, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici<sup>2</sup>.

→ Ove l'impresa destinataria si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso gestore da cui si approvvigionava nel terzo trimestre dell'anno 2019, il gestore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro il 29.01.2023) invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022<sup>3</sup>

→ Se la richiesta non viene effettuata o se si è cambiato fornitore, l'impresa dovrà procedere al calcolo autonomamente

1. Per accedere al beneficio occorre che il prezzo, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, nel III° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
2. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel III° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
3. Le indicazioni relative, tra l'altro, al contenuto minimo della predetta comunicazione saranno fornite dall'ARERA con propria Delibera da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. «Aiuti-ter».

# CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Art. 6  
D.L. n. 115/2022  
(«Aiuti-bis»)

Per i mesi di **LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022**

- **energia elettrica:** in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW** (diverse da quelle energivore), è stato riconosciuto un credito d'imposta **pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento<sup>1</sup> ;
- **gas naturale:** verso le imprese (diverse da quelle gasivore), è stato previsto un credito d'imposta **pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre sopra indicato, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici<sup>2</sup> .

→ Ove l'impresa beneficiaria si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si approvvigionava nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire il 29.11.2022), trasmette al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022<sup>3</sup>

→ Se il cliente non ha presentato la richiesta entro il termine sopra indicato o se ha cambiato fornitore, l'impresa dovrà procedere al calcolo autonomamente

1. Per accedere al beneficio occorre che il prezzo, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, nel II° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
2. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel II° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
3. Le indicazioni relative, tra l'altro, al contenuto minimo della predetta comunicazione saranno fornite dall'ARERA con propria Delibera da emanare entro il 2 ottobre 2022 (vale a dire entro 10 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. «Aiuti-bis»).

# CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Artt. 3 e 4  
D.L. n. 21/2022  
(«Taglia prezzi»)

Per i mesi di **APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2022**

- **energia elettrica:** in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore), è stato previsto un credito d'imposta **pari al 15%<sup>1</sup>** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel suindicato trimestre<sup>2</sup> ;
- **gas naturale:** in favore delle imprese (diverse da quelle gasivore), è stato riconosciuto un credito d'imposta pari **al 25%<sup>3</sup>** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre di riferimento, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici<sup>4</sup> .

→ Ove l'impresa destinataria del beneficio, si riforniva dallo stesso venditore sin dal primo trimestre dell'anno 2019, quest'ultimo, entro lo scorso 29.08.2022 aveva l'obbligo di inviare su richiesta del cliente, la comunicazione relativa al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022<sup>5</sup>

→ Se il cliente non ha presentato la richiesta o se ha cambiato fornitore, l'impresa dovrà procedere al calcolo autonomamente

1. La misura del contributo – originariamente fissata al 12% - è stata così incrementata ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 50/2022 («Aiuti»)
2. Per accedere al beneficio occorre che il prezzo, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, nel 1° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
3. La misura del contributo – originariamente fissata al 20% - è stata così incrementata ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 50/2022 («Aiuti»)
4. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel 1° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 1° trimestre del 2019.
5. [La Delibera ARERA del 29.07.2022](#) ha definito il contenuto minimo della comunicazione che il venditore di energia elettrica e gas naturale deve effettuare al cliente, mentre non è prevista alcuna indicazione specifica in ordine alla richiesta che quest'ultimo deve fare al primo, sebbene al punto 3 della delibera sia previsto che le comunicazioni tra venditori e imprese "avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore". La Delibera ha altresì definito l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino al 2% del fatturato in capo ai fornitori che non ottemperino tempestivamente alla richiesta di conteggio dei clienti.

# RIDUZIONE ONERI DELLE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS

Artt. 4 e 5  
D.L. n. 115/2022  
(«Aiuti-bis»)

Per i mesi di **OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2022**

- **energia elettrica:** è stato disposto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- **gas naturale:** rimangono inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre 2022 (cfr. sotto). Confermata l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata al 5% (già prevista per i trimestri precedenti) per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 504/1995.

Artt. 1 *ter* e 1 *quater*  
D.L. n. 50/2022  
(«Aiuti»)

Per i mesi di **LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022**

- **energia elettrica:** è stato disposto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- **gas naturale:** riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, fino a un importo massimo di 240 milioni di euro. Confermata l'applicazione di una aliquota IVA agevolata al 5% per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 504/1995.

# RIDUZIONE ONERI DELLE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS

Artt. 1 e 2,  
D.L. n. 17/2022

Per i mesi di **APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2022**

- **energia elettrica:** è stato disposto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- **gas naturale:** è stata stabilita la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, fino a un importo massimo di 250 milioni di euro. Viene altresì confermata l'applicazione di una aliquota IVA agevolata al 5% per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 504/1995.

Art. 1, commi 503-511  
Legge di Bilancio 2022  
(L. n. 234/2021)

Per i mesi di **GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2022**

- **energia elettrica:** è stato disposto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema in favore delle utenze non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW<sup>1</sup>;
- **gas naturale:** è stata stabilita la riduzione, nei confronti di tutti gli utenti del gas naturale, delle aliquote relative agli oneri generali gas fino all'importo massimo di 480 milioni di euro. È altresì prevista l'applicazione di una aliquota IVA agevolata al 5% per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 504/1995.

1 . L'art. 14 del D.L. n. 4/2022 «Sostegni-ter» ha previsto la medesima misura anche per le utenze con potenza superiore a 16,5 kW

# RIDUZIONE ONERI DELLE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS

Artt. 1 e 2  
D.L. n.  
130/2021

Per i mesi di **OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2021**

- **energia elettrica:** è stato disposto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema in favore, tra l'altro, di utenze non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 kW;
- **gas naturale:** è stata stabilita la riduzione, nei confronti di tutti gli utenti del gas naturale, delle aliquote relative agli oneri generali gas fino all'importo massimo di 480 milioni di euro. È altresì prevista l'applicazione di una aliquota IVA agevolata al 5% per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 504/1995.

Art. 6,  
D.L. n. 41/2021  
(«Sostegni»)

Per i mesi di **APRILE, MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO<sup>1</sup> 2021**

è stata stabilita la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"

Art. 30  
D.L. n. 34/2020  
(«Rilancio»)

Per i mesi di **MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2020**

è stata deliberata la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"

1 . La misura – originariamente prevista per i soli mesi di aprile, maggio e giugno 2021 – è stata prorogata anche per il mese di luglio ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 73/2021 («Sostegni-bis»)

Art. 8  
D.L. n. 21/2022 («Taglia  
prezzi»)

Per i mesi di **MAGGIO e GIUGNO 2022**

le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, potevano chiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, di rateizzare gli importi dovuti per i consumi energetici, per un numero massimo di rate mensili non superiori a 24

Art. 3, comma 3  
D.L. 144/2022  
(«Aiuti-ter»)

## GARANZIA FONDO PMI GRATUITA

Per i prestiti individuali destinati alla copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**, la Garanzia del fondo PMI<sup>1</sup> può essere concessa a titolo gratuito, a condizione che:

- siano rispettate le previsioni in materia di regime "*de minimis*";
- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei BTP (buoni del tesoro poliennali) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

La garanzia può essere concessa nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del merito creditizio<sup>2</sup>

1. Cfr. art. 2, comma 100, lett. a) della L.n. 662/1996.

2. Modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle [condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale](#) per l'amministrazione del Fondo di garanzia, allegato al [DM MISE 12 febbraio 2019](#).

Art. 3, commi 1 e 2  
D.L. 144/2022  
(«Aiuti-ter»)

## GARANZIA SACE GRATUITA

Al fine di contenere il costo dei prestiti concessi alle imprese per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**, le garanzie prestate da **SACE S.p.A. ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 50/2022 «Aiuti»<sup>1</sup>** sono concesse, a titolo gratuito, a condizione che:

- siano rispettate le previsioni in materia di regime “*de minimis*”;
- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei BTP (buoni del tesoro poliennali) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

# Esercizi

1. Ai fini dell'accesso alla misura, l'art. 15 sopra richiamato – così come modificato ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'Aiuti-ter - prevede che le imprese debbano dimostrare di essere danneggiate direttamente o indirettamente dal conflitto in corso in Ucraina, a causa, tra l'altro, della perturbazione nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o dei loro rincari, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibile alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili. Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia. I finanziamenti potranno essere di durata non superiore a 6 anni (estendibile a 8 anni a determinate condizioni), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di massimo 36 mesi. La garanzia concessa da SACE è pari al 90%, 80%, o 70%, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni dell'impresa e al valore del fatturato delle aziende richiedenti. Quanto **all'ammontare del finanziamento garantito**, sebbene l'art. 15 comma 5 preveda che esso non possa essere superiore al 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi o, se superiore, al 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, l'art. 3, comma 2 dell'Aiuti-ter dispone che possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.